



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Allegato: 1

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita disposti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. "Serie generale" n. 301 del 30 dicembre 2014 a decorrere dal 1° gennaio 2016. Circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015.

Si trasmette la circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, disposti con il decreto in oggetto, adottato dal Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2014 e pubblicato nella G.U. "Serie generale" n. 301 del 30 dicembre 2014.

Il predetto decreto dispone, nello specifico, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, **i requisiti di accesso al pensionamento** - di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni - **sono incrementati di 4 mesi.**



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

Premesso che la suddetta circolare si rivolge a tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, con la presente si evidenziano le disposizioni di interesse per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riassumendo - qui di seguito - i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.

Personale dei ruoli dei vigili, capi squadra e capi reparto (artt. 2 e 6 del d. l.vo n. 165 del 1997):

Pensione di vecchiaia: 60 anni e 7 mesi di età anagrafica più 12 mesi di finestra mobile.

Pensione di anzianità:

- a) 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di contribuzione più 12 mesi di finestra mobile;
- b) 40 anni e 7 mesi di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, più 15 mesi di finestra mobile;
- c) raggiungimento della massima anzianità contributiva pari all'80% dell'aliquota pensionistica, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed almeno 53 anni 7 mesi di età anagrafica più 12 mesi di finestra mobile.

Personale dei ruoli degli ispettori e sostituti direttori antincendi (artt. 2 e 6 del d. l.vo n. 165 del 1997):

Pensione di vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età anagrafica più 12 mesi di finestra mobile.

Pensione di anzianità:

- a) 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di contribuzione più 12 mesi di finestra mobile;
- b) 40 anni e 7 mesi di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, più 15 mesi di finestra mobile.

Personale direttivo e dirigente (artt. 2 e 6 del d. l.vo n. 165 del 1997):

Pensione di vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età anagrafica più 12 mesi di finestra mobile.

Pensione di anzianità:

- a) 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di contribuzione più 12 mesi di finestra mobile
- b) 40 anni e 7 mesi di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica più 15 mesi di finestra mobile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici (art. 24, commi 6, 7, 10 e 11 legge n. 214 del 2011, atteso che per detto personale - ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 930 del 1980 - non trovano applicazione le particolari disposizioni legislative in materia pensionistica, riguardanti il “*personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.*”):

Pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.

Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi di contribuzione per le donne.

Si precisa che il suddetto ulteriore incremento di 4 mesi si applica a tutto il personale che maturerà il requisito di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2016. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legge n. 78 del 2010, i requisiti sopra indicati saranno nuovamente adeguati alla speranza di vita dal 1° gennaio 2019.

Si sottolinea, altresì, che l'istituto della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote (paragrafo 2.3 dell'unità circolare) continua ad applicarsi esclusivamente al personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici, che abbia raggiunto i requisiti utili alla pensione entro il 31 dicembre 2011 ovvero che rientri nelle categorie dei lavoratori c.d. “salvaguardati”, che abbiano usufruito nell'anno 2011 di congedi ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.leg.vo n. 151 del 2001¹ e di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

In questo ultimo caso si rammenta che i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011 (vale a dire sino all'entrata in vigore dell'art. 24 della disciplina pensionistica del 2011, c.d. “riforma Fornero”), devono essere maturati entro il 6 gennaio 2016, comprendendo anche i 12 mesi di finestra mobile.

Si prega di voler dare alla presente nota la più ampia diffusione a tutto il personale, precisando che la stessa è rinvenibile sulla intranet dipartimentale, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

AC/MLS

¹ Il comma 5 dell'art. 42 del d. leg.vo n. 151/2001, stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire del congedo previsto dal comma 2 della Legge n. 53/2000 (periodo di congedo non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari).